

## ESTRATTO VERBALE - CRITERI DI VALUTAZIONE

La commissione prende quindi visione delle norme legislative e regolamentari che disciplinano il presente concorso.

Viene quindi data lettura degli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/97.

La commissione prende atto che per il presente concorso dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- punti 20 per i titoli;
- punti 80 per le prove d'esame.

Gli 80 punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- punti 30 per la prova scritta;
- punti 30 per la prova pratica;
- punti 20 per la prova orale;

I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- punti 10 per i titoli di carriera;
- punti 3 per i titoli accademici e di studio;
- punti 3 per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
- punti 4 per il curriculum formativo e professionale.

La suddivisione dei punteggi per titoli nell'ambito delle quattro categorie sopraelencate è quella stabilita dall'art. 27 del D.P.R. 483/97.

Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 24, 25 e 26 del D.P.R. 761/1979 e agli artt. 20, 21, 22, 23, 56 e 74 del D.P.R. 483/1997, in merito alla valutabilità ed equiparazione dei servizi ivi previsti ovvero di altri titoli posseduti.

La commissione determina, altresì, i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli in aggiunta a quanto stabilito dall'art. 11 del D.P.R. 483/1997 :

1. i servizi saranno valutati fino alla data del rilascio del relativo certificato;
2. i certificati, per essere oggetto di valutazione, debbono essere rilasciati dal legale rappresentante dell'Ente, ovvero, se autocertificati, devono contenere tutti gli elementi utili ed univoci che ne consentano la valutazione;
3. per i periodi di servizio non specificatamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31 dicembre del primo anno al 1° gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall'ultimo giorno del 1° mese al primo giorno dell'ultimo mese;
4. non saranno valutati i servizi prestati anteriormente al conseguimento dell'abilitazione professionale, nonché del conseguimento della specializzazione in pediatria;
5. i servizi prestati presso Cliniche o Istituti Universitari e riferiti ad anni accademici saranno valutati come prestati dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo, salvo diverse indicazioni;
6. qualora nei certificati di servizio non sia specificata, né risulti indirettamente dalla documentazione prodotta, la posizione funzionale, la qualifica, la disciplina o l'area funzionale nella quale il servizio è stato prestato, o se il servizio è stato prestato nella posizione di ruolo di incaricato o in base a

rapporto convenzionale, ovvero se il servizio è stato prestato con rapporto di lavoro a tempo definito o con rapporto di lavoro a tempo pieno, il servizio stesso sarà valutato con il minor punteggio attribuibile;

7. non saranno valutati attestati laudativi;
8. non saranno valutati gli incarichi svolti dai concorrenti in dipendenza del servizio espletato quale compito di istituto, né periodi di stage e tutoraggio;
9. non saranno valutati titoli presentati successivamente al termine utile per la presentazione delle domande;
10. gli arrotondamenti di punteggio al millesimo saranno effettuati per eccesso se le cifre decimali successiva alla terza sono superiori al 500 e per difetto se tali cifre sono pari o inferiori a 500;
11. le pubblicazioni per essere oggetto di valutazione debbono essere edite a stampa e saranno valutate solo quelle post laurea, tenendo conto dei criteri previsti dall'art. 11 del DPR 483/1997 e di alcuni criteri stabiliti dalla commissione (lavori pubblicati su riviste internazionali con impact factor attinenti la disciplina come primo autore pt. 0,500, mentre quelli come coautore pt. 0,400; lavori pubblicati su riviste nazionali con impact factor attinenti la disciplina come primo autore pt. 0,250 mentre se coautore pt. 0,150; gli abstracts/poster non saranno valutati; i capitoli di libri pt. 0,500).
12. i master universitari vengono valutati, solo se attinenti con profilo a concorso, pt. 0.300;
13. i dottorati di ricerca, se attinenti, vengono valutati pt. 1,000.

La specializzazione, così come previsto dal bando di concorso, conseguita ai sensi del D. Lgs. 257/1991 o del D. Lgs. 368/1999, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come chiarito in merito dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali con nota 0017806 -P dell'11/3/2009 DGRUPS.

Relativamente alla valutazione del curriculum formativo e professionale la commissione concorda che in tale categoria verranno particolarmente considerati, oltre a quanto stabilito dall'art.11 del D.P.R. 483/1997 e tenuto conto che l'arco dell'intera carriera va inteso non con riferimento al periodo di esistenza di rapporto di pubblico impiego ma con riferimento al periodo in cui la professionalità del singolo istante ha avuto comunque modo di svilupparsi; in particolare decide di:

- l'attività libero professionale viene valutata solo se resa nella specialità a concorso dopo la specializzazione e con un punteggio annuo di pt. 0,800 se svolta presso Aziende Ospedaliere e/o ASL o presso strutture convenzionate e/o accreditate con il SSN;
- il rapporto di dipendenza con privati o presso strutture convenzionate e/o accreditate con il SSN viene valutato solo se reso nella specialità a concorso dopo la specializzazione con un punteggio di pt. 0,80/a;
- non viene valutata l'attività di volontariato;
- l'attività di borsa di studio viene valutata solo se svolta presso una Pubblica Amministrazione e se resa nella disciplina messa a concorso e con pt. 0,6/anno per n. 38h/sett, dopo il conseguimento della specializzazione;
- non viene valutato il servizio reso come guardia medica e di sostituzione dei medici di medicina generale; viene valutato solo il servizio di guardia medica

presso il MECAU di enti del SSN o presso strutture convenzionate e/o accreditate con il SSN;

- per quanto riguarda la partecipazione a corsi convegni e congressi viene valutata solo quella la cui partecipazione sia avvenuta dopo il conseguimento della specializzazione, con un punteggio pari a pt. 0,020/corso se in qualità di relatore e pt. 0,010/corso se in qualità di uditore;
- non vengono valutati i corsi di lingua / informatica
- gli incarichi di insegnamento nella disciplina verranno valutati tenendo conto dell'attinenza e del numero di ore svolte (fino a 30 ore pt. 0,100; fino a 60 ore pt. 0,250; fino a 100 ore pt. 0,500; oltre 100 ore pt. 0,800) solo per i medici già specializzati.